

N. 01901/2013 REG.PROV.COLL.

N. 03835/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3835 del 2012, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:
Calcestruzzi Volturnia Inerti S.r.l., in persona dell'amministratore unico
Giuseppina Ventrone, e Aniello Caturano, rappresentati e difesi dall'avv. Luigi
Ricciardelli, con domicilio eletto in Napoli, presso l'avv. Luciana Verde, alla via
Martucci, 48;

contro

Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Caserta, in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato, presso la quale è domiciliato in Napoli, alla via Diaz, 11;

nei confronti di

Italferr S.p.a., non costituita;

per l'annullamento

previa sospensiva

- dell'informativa antimafia prot. n. 702/12b/ANT/Area 1^ del 17.7.2012 emessa dal Prefetto di Caserta, comunicata l'1.8.2012 dalla s.p.a. Società Italiana per Condotte d'Acqua su segnalazione della s.p.a. Italferr (impugnata col ricorso introduttivo);
- di tutti gli atti presupposti e, in particolare, del verbale del GIA di Caserta del 13.7.2012, contenente la proposta di interdittiva nonché della relazione della stessa Prefettura prot. n. 2015/12b.16/ANT/AREA 1^ del 4.9.2012 (gravati con motivi aggiunti);
- della nota prefettizia prot. n. 2917/12b.16/ANT/AREA 1^ del 13.12.2012 e della relazione informativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta prot. n. 270934/1-5 del 28.11.2012 (gravati con ulteriori motivi aggiunti);

Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Caserta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2013 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con l'atto introduttivo del giudizio, notificato il 22.8.2012 e depositato il 6.9.2012, la Calcestruzzi Voltornia Inerti S.r.l. ed il sig. A. C., che ha rivestito la carica di amministratore unico della stessa società fino all'11.7.2012, hanno impugnato l'informativa antimafia prot. n. 702/12b/ANT/Area 1^ del 17.7.2012

emessa dal Prefetto di Caserta, comunicata in data 1.8.2012 dalla s.p.a. Società Italiana per Condotte d'Acqua, su segnalazione della s.p.a. Italferr.

A sostegno della domanda di annullamento del provvedimento lesivo hanno dedotto i vizi di violazione dell'art.4 del d.lgs. 8.8.1994, n. 490 e di eccesso di potere per errore di fatto, carenza di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta.

2. Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio depositando documenti e concludendo con richiesta di reiezione del ricorso per l'infondatezza delle censure.

3. Gli atti posti a base del provvedimento – in particolare, il verbale del GIA di Caserta del 13.7.2012, contenente la proposta dell'interdittiva, nonché la relazione della stessa Prefettura del 4.9.2012 – sono stati gravati con motivi aggiunti depositati il 31.10.2012.

4. Nella camera di consiglio del 7 novembre 2012, con ordinanza n.1513, è stata accolta la domanda cautelare ai fini del riesame del provvedimento impugnato.

5. A seguito del deposito della nota prefettizia del 13.12.2012, con cui l'autorità di pubblica sicurezza ha confermato le precedenti determinazioni, e dell'allegata relazione informativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta del 28.11.2012, la società ricorrente ha proposto ulteriori motivi aggiunti, depositati il 6.3.2013.

6. Le parti hanno depositato memorie e documenti insistendo nelle rispettive richieste.

Alla pubblica udienza del 20.3.2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.

7. Il Collegio reputa opportuno far precedere l'esame della concreta fattispecie da un sintetico richiamo ai tratti caratterizzanti l'istituto dell'informativa prefettizia, di cui agli artt. 4 del d.lgs. n. 490/1994 e 10 del d.P.R. n. 252/1998, come delineati dalla giurisprudenza che si è occupata della materia (cfr. per tutte, Consiglio di

Stato, Sez. IV, 30 maggio 2005 n. 2796 e 13 ottobre 2003 n. 6187; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 8 novembre 2005 n. 18714, 11 novembre 2011 n. 5296):

- si tratta di una tipica misura cautelare di polizia, preventiva e interdittiva, che si aggiunge alle misure di prevenzione antimafia di natura giurisdizionale e che prescinde dall'accertamento in sede penale di uno o più reati connessi all'associazione di tipo mafioso, per cui non occorre né la prova di fatti di reato né la prova dell'effettiva infiltrazione mafiosa nell'impresa né del reale condizionamento delle scelte dell'impresa da parte di associazioni o soggetti mafiosi;

- è sufficiente il "tentativo di infiltrazione" avente lo scopo di condizionare le scelte dell'impresa, anche se tale scopo non si è in concreto realizzato;

- tale scelta è coerente con le caratteristiche fattuali e sociologiche del fenomeno mafioso, che non necessariamente si concreta in fatti univocamente illeciti, potendo fermarsi alla soglia dell'intimidazione, dell'influenza e del condizionamento latente di attività economiche formalmente lecite, cosicché anche da una sentenza pienamente assolutoria possono essere tratti elementi per supportare la misura interdittiva;

- gli elementi raccolti non vanno riguardati in modo atomistico ma unitario, sì che la valutazione deve essere effettuata in relazione al complessivo quadro indiziario, nel quale ogni elemento acquista valenza nella sua connessione con gli altri;

- la formulazione generica, più sociologica che giuridica, del tentativo di infiltrazione mafiosa rilevante ai fini del diritto comporta l'attribuzione al Prefetto di un ampio margine di accertamento e di apprezzamento, sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesti vizi di eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti.

8. Tanto premesso e passando all'odierna controversia, ad avviso del Collegio meritano accoglimento le censure di difetto dei presupposti, carenza di istruttoria e

di motivazione – ribadite e precisate nei due ricorsi per motivi aggiunti a seguito dell'ostensione degli atti istruttori – mosse nei confronti dell'operato della Prefettura di Caserta.

Invero, con riferimento all'elemento fattuale determinante posto a sostegno dell'informativa prefettizia – ossia che il sig. A. C., allora amministratore unico della società ricorrente, è stato tratto in arresto il 4.7.2011, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa il 22.6.2011 dal GIP del Tribunale di Napoli, perché ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 81 cpv, 110, 629, 628 n.1 e n.3 del c.p., con l'aggravante ex art.7 L. n.203/1990, in quanto ritenuti commessi al fine di favorire l'organizzazione criminale del Clan dei Casalesi – l'istruttoria svolta ha mancato di rilevare che, come dimostrato dalla difesa attorea, il suindicato A. C. era già stato scarcerato con ordinanza di riesame pronunciata dalla Sezione VIII dello stesso Tribunale in data 15.7.2011 (dunque antecedentemente al verbale del Gruppo Ispettivo Antimafia del 13.7.2012, ove non si fa alcuna menzione del detto provvedimento). Trattasi, indubbiamente, di circostanza di sicuro rilievo in quanto l'organo del riesame, nell'annullare la misura cautelare in precedenza adottata – fermi restando gli approfondimenti rimessi alla successiva fase del giudizio – ha ritenuto insufficienti gli elementi raccolti a supporto del quadro indiziario posto a base dell'accusa, per il mancato riscontro dei fatti denunciati, anche in relazione al grado di attendibilità del denunciante M. P., coindagato in procedimento connesso. Va aggiunto che neppure risulta valutato il fatto che quest'ultimo è stato rinviato a giudizio con decreto del GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 7.2.2012, in relazione al delitto di cui all'art.368 c.p., per aver falsamente denunciato lo smarrimento di due assegni, per un importo complessivo di € 11.000,00, ed incolpato il giratario (ossia il già nominato A.C.) pur sapendolo innocente.

Ritiene il Collegio che, a fronte degli elementi raccolti nei citati atti ed emersi successivamente alla prima ricostruzione dei fatti sottesa all'ordinanza di custodia cautelare, si rendeva ineludibile una approfondita, complessiva valutazione della vicenda da parte dell'amministrazione ai fini di verificare, alla luce dei criteri sopra delineati, la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione dell'interdittiva antimafia. Diversamente opinando, sarebbe sufficiente che un soggetto venga attinto da un provvedimento restrittivo, anche successivamente annullato, perché l'amministrazione, richiamandosi al dato storico rappresentato dal primo provvedimento e non vagliando complessivamente lo sviluppo processuale penale, ometta di dare contezza della valutazione di incidenza delle condotte con riferimento agli scopi delle disposizioni specialpreventive richiamate.

9. Va aggiunto che i rilevati vizi istruttori, che si riflettono sulla correttezza dell'iter logico/motivazionale soggiacente la disposta misura, non sono stati superati neppure dopo l'ordinanza di riesame pronunciata dalla Sezione in sede cautelare. Invero, anche l'ultima nota prefettizia (del 13.12.2012) – gravata con l'ultima serie di motivi aggiunti – lungi dall'operare un'effettiva rivalutazione degli elementi sopra segnalati si è limitata a confermare il precedente esito, valorizzando peraltro fatti non attuali (accaduti nel periodo 1999-2003), riferiti a soggetto diverso (P.C., padre di A.C.) e privi, pertanto, di concreta significatività circa possibili tentativi di infiltrazione della criminalità aventi lo scopo di condizionare le scelte dell'impresa. Si è affermato infatti, con riguardo alle informative del tipo in esame, che, essendo fondate su valutazioni discrezionali non ancorate a presupposti tipizzati, i tentativi di infiltrazione mafiosa possono essere desunti anche da parametri non predeterminati normativamente; tuttavia, onde evitare il travalicamento in uno "stato di polizia" e per salvaguardare i principi di legalità e di certezza del diritto, si è precisato che non possono reputarsi sufficienti fattispecie fondate sul semplice sospetto o su mere congetture prive di riscontro fattuale, occorrendo

l'individuazione di idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o collegamenti con la criminalità organizzata (cfr. T.A.R. Campania, sezione I, 3 aprile 2012, n. 1543).

10. In conclusione, nella specie, alla luce delle coordinate interpretative sopra illustrate, la valutazione rimessa alle cure dell'autorità di pubblica sicurezza non risulta congruamente effettuata e si palesa affetta, pertanto, dai denunciati vizi di carenza di istruttoria e di motivazione.

Si impone, pertanto, l'annullamento delle determinazioni impugnate.

Restano salvi, peraltro, gli ulteriori provvedimenti di competenza dell'autorità amministrativa.

In virtù della natura e della delicatezza della vicenda contenziosa, sussistono giusti e particolari motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio, fatto salvo il contributo unificato, che resta a carico dell'amministrazione soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Spese compensate, fatto salvo il contributo unificato, che va posto a carico dell'amministrazione soccombente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 20 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Cesare Mastrocola, Presidente

Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore

Michele Buonauro, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)